

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli



Piazza Domenico Cirillo

tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

Ordinanza n. 81 del 22/12/2020

Oggetto: Ordinanza RIAPERTURA Ville, Parchi e Giardini.

IL SINDACO

PREMESSO che:

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con D.L. 30 Luglio 2020, n. 83, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTI:

Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "*Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID 19*";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante "Disposizione Attuative del D.L. 23 febbraio 2020 sopra richiamato;

il D.P.C.M. del 04 marzo 2020, finalizzato all'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19;

il D.P.C.M del 9 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale art 1 "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;*

il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020;

il D.L. n.18 del 17 Marzo 2020;

il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020;

il D.L. 25 Marzo 2020 n. 19;

il D.P.C.M. del 02 Aprile 2020;

il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020-10-20

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli



Piazza Domenico Cirillo

tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

il DPCM del 17 maggio 2020 e relativi allegati;

il Decreto Legge 30 Luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

il DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;

le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione Mondiale della sanità dell'11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020 e del 24/10/2020;

le Ordinanze Regionali nn. 80, 81, 82, 83 ed 85 rispettivamente del 16, 19, 20, 22 e 26 Ottobre 2020;

DATO ATTO:

- delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630;

- dell'ordinanza sindacale n. 62 del 27/10/2020 con la quale è stata disposta, tra l'altro, la chiusura di tutte le ville ed i parchi comunali dal 29 Ottobre 2020 al 16 Novembre 2020 fatta eccezione unicamente per lo svolgimento delle attività delle persone, opportunamente accompagnate, affette da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, previa richiesta (da presentare con adeguato anticipo), al Settore V Ambiente e Gestione del Patrimonio;

- dell'ordinanza del 13 Novembre 2020, con la quale il Ministro della Salute allo scopo di contenere il diffondersi del virus responsabile del Covid-19, sulla base dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia, ha classificato la Regione Campania in zona 4 "rischio alto" e quindi assegnandola all'area di colore rosso;

- dell'ordinanza del 5 Dicembre 2020, con la quale il Ministro della Salute in funzione del miglioramento dei dati epidemiologici registrati sulla diffusione dell'epidemia, ha riclassificato la Regione Campania degradandola da zona 4 con "rischio alto" a zona 3 con "rischio intermedio" e, quindi, assegnandola all'area di colore arancione;

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli



Piazza Domenico Cirillo

tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

- del decreto legge n. 172, del 18 Dicembre 2020 con cui il Governo, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia in vista delle prossime festività natalizie, ha diramato apposite disposizioni, in vigore nel periodo 24 Dicembre 2020 - 06 Gennaio 2021. In particolare, l'intero territorio nazionale, è stato classificato nei giorni festivi e prefestivi del 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020, nonché nei giorni festivi e prefestivi del 1, 2, 3, 5 e 6 Gennaio 2021 come "Zona Rossa" mentre nei restanti giorni del 28, 29, 30 Dicembre 2020, nonché 4 gennaio 2021 come "Zona Arancione".

- dell'ordinanza n. 98, del 19 Dicembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale, con decorrenza dal 20 Dicembre 2020 e fino al 23 Dicembre 2020, per tutto il territorio regionale sono state confermate, tra l'altro, le misure restrittive della "Zona Arancione";

TENUTO CONTO

dell'andamento della curva epidemiologica degli ultimi giorni, la quale, pur in un quadro di sostanziale gravità del fenomeno epidemico ha evidenziato nel territorio regionale ed in gran parte del territorio nazionale una stabilizzazione della curva dei contagi come positivo effetto delle misure restrittive adottate;

della necessità di garantire ai cittadini residenti nel territorio comunale - nei giorni nei quali il territorio nazionale è stato classificato come "Zona Arancione" ovvero dalla data di adozione della presente e per i giorni del 28, 29 e 30 Dicembre 2020 - adeguati spazi per poter effettuare attività sportiva e/o motoria, nel rispetto dell'obbligo di distanziamento e delle altre misure di contenimento sempre vigenti;

RITENUTO:

- opportuno, nell'ottica del giusto temperamento dei concorrenti diritti alla salute ed alla libertà personale, procedere all'adozione di misure a livello comunale tali da favorire la riapertura delle ville comunali, parchi e giardini onde consentire ai cittadini l'esercizio del sacrosanto diritto di svolgere attività motoria/sportiva (come proiezione di un sano e salutare stile di vita);

- procedere, pertanto, alla riapertura delle ville comunali, parchi e giardini, comunque sempre nel pieno rispetto del distanziamento fisico e di tutte le altre misure di contenimento vigenti nei giorni 28, 29 e 30 Dicembre 2020, nonché con decorrenza dal 04/01/2021, fatte salve future diverse disposizioni anche provenienti dalle superiori autorità;

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Per tutto quanto precede:

ORDINA

- procedere a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla riapertura delle ville comunali, parchi e giardini del territorio comunale, comunque sempre nel pieno rispetto del distanziamento fisico e di tutte le altre misure di contenimento vigenti nei giorni 28, 29 e 30 Dicembre 2020, nonché con decorrenza dal 04/01/2021, salvo future diverse disposizioni anche provenienti dalle superiori autorità;
- la conferma delle precedenti ordinanze per le parti non in contrasto con la presente;

COMUNICA

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli



Piazza Domenico Cirillo

tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Casoria;

La trasmissione del presente provvedimento:

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Alla Presidenza della Regione Campania;

Al Comando di Polizia Locale;

Alla Stazione dei C.C. di Casoria;

Al Commissariato di Polizia di Stato di Afragola

i quali, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione e della sorveglianza della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.



Il Sindaco

Avv. Raffaele Bene